

DECRETO
n. 5 del 21.01.2022

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA, la Regione Toscana, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- Visto il piano delle attività dell'Ente relativo all'anno ed in particolare l'attività 29 “Progettazione delle caratterizzanti delle basi di dati spaziali, o delle sole componenti geografiche, delle informazioni gestite e/o realizzate dal LaMMA, nei settori Territorio, Climatologia, Meteo e Oceanografia, e della loro pubblicazione tramite servizi WEB in coerenza con gli indirizzi della Infrastruttura Geografica regionale” della Divisione Geomatica, che include in particolare le azioni di progettazione a supporto degli archivi prodotti in relazione difesa del suolo e della fascia costiera;

Dato atto che l'Ente svolge attività di acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali e di creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio a supporto delle attività istituzionali della Regione Toscana;

Considerata la competenza dell'Ente nella progettazione ed implementazione di banche dati propedeutiche alla valutazione del fondo naturale geochimico, con particolare riferimento al Database Geochimico Regionale (DGR), detto GEOBASI, tramite il quale è possibile raccogliere tutta l'informazione di natura chimica (composizionale e isotopica) di differenti matrici geologiche, solide, liquide o gassose campionate nel territorio toscano;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso

esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA, Regione Toscana, ARPAT, ISPRA condividono la necessità di collaborare, ciascuno per le rispettive competenze, per valorizzare i sedimenti presenti lungo il litorale toscano, al fine della tutela della costa e del superamento delle criticità esistenti, con particolare riferimento alle problematiche dovute alle caratteristiche geochimiche, favorendo così il riutilizzo dei sedimenti accumulati per le attività di contrasto all'erosione costiera e per le attività di rimodellamento della costa;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto la valorizzazione della risorsa sedimento presente lungo il litorale toscano, ai fini della

tutela della costa, in un'ottica di economia circolare, anche attraverso le attività di movimentazione finalizzate alla difesa e al rimodellamento dei litorali delle differenti aree costiere;

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con Regione Toscana, ARPAT, ISPRA (All. A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto “la valorizzazione della risorsa sedimento presente lungo il litorale toscano, ai fini della tutela della costa, in un'ottica di economia circolare, anche attraverso le attività di movimentazione finalizzate alla difesa e al rimodellamento dei litorali delle differenti aree costiere”;
2. di dare atto che l'accordo ha durata triennale con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento sottoscritto digitalmente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE TOSCANA, (in seguito denominata "Regione"), con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, Codice Fiscale e P.IVA n. 01386030488, rappresentata da.....;

E

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, rappresentato da in qualità di Direttore Generale;

E

ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT) con sede legale in Firenze, Via Nicola Porpora n. 22, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04686190481, rappresentata da, che agisce non in proprio ma in qualità di Direttore generale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ... del

E

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (di seguito denominata LaMMA) con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano n.10, Codice Fiscale n. 94152640481, rappresentato da

PREMESSO CHE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997) ed in particolare l'art. 89, comma 1, lettera h, in virtù del quale "Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri".

VISTA la Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 109 “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e da attività di posa in mare di cavi e condotte”;

VISTA la Legge Regionale della Toscana n. 80 del 28 dicembre 2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*” ed in particolare l'art. 17 della l.r. 80/2015 comma 1 lettera e) che prevede che la Regione provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 109 del d.lgs. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 21 della l. 179/2002;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15/07/2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini” ed il suo allegato tecnico;

VISTO il DD 8 giugno 2016 n. 351 di approvazione della “procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale”

VISTA la Delibera di Giunta n. 613 del 18/05/2020 con la quale in particolare sono state approvate le Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della l.r. 80/15, allegato A della suddetta delibera;

VISTE le “*Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici*”, documento elaborato nel 2018 dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera (TNEC) tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14/6/2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15/3/2017;

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 49 del 30 luglio 2020;

VISTO la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione DCR 85 del 30/08/2021 Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR2021 ed in particolare l'allegato A "Progetti regionali" contenente il pr 8 "Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici";

VISTA la Delibera di Giunta n.204 del 24/02/2020 con la quale è stato approvato il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera in attuazione dell'art. 18 della l.r. 80/15 - annualità 2020 ed in particolare l'allegato 1 alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal Programma regionale di sviluppo (PRS) e tenuto conto delle previsioni contenute nei Piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere;

CONSIDERATO che le Linee guida nazionali elaborate dal TNEC, in coerenza con la raccomandazione n. 1 del Rapporto EuroSION del 2004, individuano i sedimenti come una risorsa strategica per il contrasto all'erosione costiera e fanno riferimento anche all'utilizzo di accumuli litoranei e altri fonti interne tra le azioni possibili per alimentare e proteggere il sistema litoraneo;

CONSIDERATO che il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 80/15, definisce il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, individuando in particolare le zone in erosione e quelle in accumulo, i cui sedimenti in eccesso possono essere valorizzati per la difesa della costa di altri tratti;

CONSIDERATO che le caratterizzazioni eseguite lungo il litorale toscano in seguito all'entrata in vigore del D.M. 173/2016 hanno evidenziato alcune difformità rispetto ai livelli chimici di riferimento nazionali L₁ e L₂ di cui all'allegato tecnico del suddetto decreto, tali da impedire il possibile riutilizzo dei sedimenti ai fini di ripascimento o di rimodellamento della costa;

CONSIDERATO che risulta di prioritaria importanza per la Regione Toscana avviare un percorso con un adeguato supporto tecnico scientifico e di coordinamento inter-istituzionale, finalizzato a valutare, nel rispetto della normativa vigente, le possibili modifiche dei valori di riferimento L₁ e L₂ assegnati su scala nazionale con valori definiti su base locale;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 22 giugno 2009 e ss.mm.ii., recante "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

VISTA la Delibera di Giunta n. 365/2021, integrata successivamente dalla Delibera di Giunta n. 680/2021, con cui sono stati approvati, in particolare, gli indirizzi per l'Elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2021 di ARPAT, le Attività Istituzionali Obbligatorie Ordinarie 2021 (IOO) e le Attività Istituzionali Obbligatorie Straordinarie (IOS) e vista la Delibera di Giunta n. 1021/2021 con cui sono stati modificati tali elaborati;

VISTO il Piano delle attività di ARPAT 2021, adottato con Decreto del Direttore Generale di ARPAT n. 188 del 05/11/2021 ed in particolare le seguenti attività:

- n. 4: *"Supporto tecnico per rilascio autorizzazioni per interventi e opere a tutela della fascia costiera (immersione materiali, moli e barriere, ripascimento costiero, movimentazione fondali marini)"* (attività IO);
- n. 132: *"Supporto tecnico alla Regione per: perseguire gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale; elaborazione di criteri, linee guida per la definizione degli standard, metodiche di rilevamento, campionamento e analisi, anche mediante partecipazione ad attività di ricerca; la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale"* (attività IO);

CONSIDERATO che

- ARPAT effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente ed in particolare della qualità delle acque superficiali e dell'ambiente marino-costiero, svolgendo attività di controllo e di prevenzione dei fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo;
- ARPAT fornisce pareri e supporto tecnico istruttorio agli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale;
- ARPAT fornisce il contributo istruttorio sulla caratterizzazione ambientale dei sedimenti previsto dall'allegato A della DGR 613/2020;

VISTO l'art. 28, comma 1, del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", con il quale è stato istituito l'ISPRA, al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali;

VISTO l'art. 28, comma 2, del succitato d.l. che ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTA la Legge n. 132 del 28 giugno 2016, recante l'Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e la disciplina dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale;

CONSIDERATO che:

- ISPRA supporta il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e tutte le istituzioni pubbliche nei controlli relativi alla qualità dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero della Transizione Ecologica, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione

dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale delle Agenzie ambientali;

- ISPRA possiede competenze ed esperienza nelle attività tecnico-scientifiche e di sperimentazione nell'ambito del monitoraggio, della valutazione dello stato di salute, della protezione dell'ambiente;
- ISPRA promuove e coordina attività di ricerca e di consulenza scientifica e tecnologica nell'ambito della qualità delle acque superficiali e sotterranee e degli ambienti connessi alle aree fluviali, lagunari, costiere e marine, nonché di valorizzazione e di salvaguardia della fascia costiera;

CONSIDERATA la rilevanza dell'attività di ricerca di ISPRA in campo nazionale e internazionale e la consolidata esperienza sul territorio toscano attuata anche avvalendosi della propria struttura presente nel territorio;

CONSIDERATO altresì che ISPRA, ai sensi dell'allegato tecnico del D.M. 173/2016, fornisce supporto tecnico scientifico per gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109 del d.lgs. 152/06 per l'individuazione di valori chimici di riferimento dei sedimenti;

VISTA la Legge Regionale n° 39 del 17 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;

VISTA la Delibera di Giunta n. 536 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 39/09 il piano delle attività per il 2021 del Consorzio LaMMA, allegato A alla suddetta delibera ed in particolare l'attività 29 *“Progettazione delle caratterizzanti delle basi di dati spaziali, o delle sole componenti geografiche, delle informazioni gestite e/o realizzate dal LaMMA, nei settori Territorio, Climatologia, Meteo e Oceanografia, e della loro pubblicazione tramite servizi WEB in coerenza con gli indirizzi della Infrastruttura Geografica regionale”* della Divisione Geomatica, che include in particolare le azioni di progettazione a supporto degli archivi prodotti in relazione difesa del suolo e della fascia costiera;

CONSIDERATO che il LaMMA svolge in particolare le attività di acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali e di creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio a supporto delle attività istituzionali della Regione Toscana;

CONSIDERATA l'esperienza e la competenza del LaMMA nella progettazione ed implementazione di banche dati propedeutiche alla valutazione del fondo naturale geochimico, con particolare riferimento al Database Geochimico Regionale (DGR), detto GEOBASI, tramite il quale è possibile raccogliere tutta l'informazione di natura chimica (composizionale e isotopica) di differenti matrici geologiche, solide, liquide o gassose campionate nel territorio toscano;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. relativo agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO che i litorali regionali risentono di differenti anomalie geochimiche che determinano contenuti relativamente elevati di alcune specie di metalli pesanti nei sedimenti, in particolare rispetto alle concentrazioni indicate dalle norme nazionali riguardo la gestione dei sedimenti da movimentare;

CONSIDERATO che Regione Toscana, ARPAT, ISPRA e LaMMA condividono la necessità di collaborare, ciascuno per le rispettive competenze, per valorizzare i sedimenti presenti lungo il litorale toscano, al fine della tutela della costa e del superamento delle criticità esistenti, con particolare riferimento alle problematiche dovute alle caratteristiche geochimiche, favorendo così il riutilizzo dei sedimenti accumulati per le attività di contrasto all'erosione costiera e per le attività di rimodellamento della costa;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione, di seguito chiamato "Accordo".

Art. 2 – Finalità

1. Regione Toscana, ISPRA, ARPAT e LaMMA convengono che l'obiettivo del presente Accordo è valorizzare la risorsa sedimento presente lungo il litorale toscano, ai fini della tutela della costa, in un'ottica di economia circolare, anche attraverso le attività di movimentazione finalizzate alla difesa e al rimodellamento dei litorali delle differenti aree costiere.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. La Regione Toscana si impegna a:

- a) condividere con le Parti i propri dati di caratterizzazione ambientale dei sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
- b) realizzare, con la collaborazione ed il supporto delle Parti, una banca dati condivisa ed omogenea sulle caratteristiche dei sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
- c) fornire il proprio supporto tecnico amministrativo alle tematiche oggetto dell'Accordo;
- d) segnalare lungo il litorale regionale le criticità ambientali dovute alle caratteristiche dei sedimenti e definire le relative priorità;
- e) adottare, sulla base delle analisi e del supporto tecnico delle Parti, gli atti di propria competenza per superare le criticità individuate;
- f) promuovere progetti di ricerca congiunti anche con partenariato europeo, correlati alle tematiche del presente Accordo.

2. ISPRA si impegna a:

- a) condividere con le Parti i dati di interesse in proprio possesso sui sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
- b) fornire il supporto tecnico scientifico per:
 1. definire la struttura della banca dati che dovrà essere popolata con le informazioni esistenti sulle caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche dei sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
 2. analizzare le criticità evidenziate lungo la costa regionale;
 3. formulare le possibili proposte metodologiche al fine di definire un valore di L_1 o un valore di fondo specifico per sedimenti con prevalente frazione sabbiosa, con particolare riferimento agli elementi in tracce, da utilizzare in attività di ripascimento, agevolando una piena applicabilità dell'Allegato Tecnico al D.M.

173/2016. La proposta metodologica relativa alla determinazione dei valori L_2 sarà subordinata alla verifica della effettiva disponibilità e idoneità dei dati;

- c) trasferire conoscenze, protocolli scientifici e buone pratiche nell'ambito delle tematiche oggetto dell'Accordo.

3. ARPAT si impegna a:

- a) condividere con le Parti i dati di interesse in proprio possesso sui sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
- b) fornire il supporto tecnico scientifico per:
 1. definire la struttura della banca dati;
 2. condividere ed uniformare le informazioni esistenti sulle caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche dei sedimenti presenti lungo il litorale toscano;
 3. analizzare le criticità evidenziate lungo la costa regionale;
 4. formulare le possibili proposte metodologiche al fine di definire un valore di L_1 o un valore di fondo specifico per sedimenti con prevalente frazione sabbiosa, con particolare riferimento agli elementi in tracce, da utilizzare in attività di ripascimento, agevolando una piena applicabilità dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016. La proposta metodologica relativa alla determinazione dei valori L_2 sarà subordinata alla verifica della effettiva disponibilità e idoneità dei dati;
- c) trasferire conoscenze, protocolli scientifici e buone pratiche nell'ambito delle tematiche oggetto dell'Accordo.

4. Il LaMMA si impegna a:

- a) sviluppare la banca dati condivisa ed omogenea sulle caratteristiche dei sedimenti presenti lungo il litorale toscano, valutando la possibilità di implementare banche dati regionali già esistenti (come ad esempio il Database Geochimico Regionale (DGR), detto GEOBASI);
- b) predisporre servizi informatici ad hoc di consultazione ed analisi e di aggiornamento della banca dati condivisa ed omogenea sui sedimenti presenti lungo il litorale secondo le indicazioni delle Parti;
- c) favorire la creazione di collegamenti tra i diversi database regionali in materia di tutela e protezione della costa e di gestione dei sedimenti.

Art. 4 – Tavolo tecnico

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo dovrà essere costituito un tavolo tecnico, composto da almeno 2 rappresentanti per ciascuna delle parti, che avrà il compito di formulare le proposte operative per individuare i percorsi tecnico-amministrativi da seguire in attuazione del presente accordo, incluso la valutazione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie per addivenire alle possibili soluzioni tecnico-gestionali.
2. Il tavolo tecnico potrà rapportarsi e/o avvalersi della collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici e privati, ai temi del presente Accordo, al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 2.
3. Le funzioni di coordinamento e segreteria delle attività sono attribuite alla Regione Toscana
4. Le attività del tavolo tecnico riguarderanno:
 - la definizione della struttura della banca dati sui sedimenti;
 - i criteri metodologici da seguire per la definizione dei valori di riferimento su tutto il territorio regionale;
 - la definizione del cronoprogramma delle attività.

Art. 5 – Oneri

Le attività oggetto del presente Accordo non comportano alcun onere finanziario per Regione Toscana, ARPAT, LaMMA e ISPRA. Ciascuna parte, se necessario, sosterrà le proprie spese (personale, missioni, etc.) in maniera autonoma.

Art. 6 - Riservatezza. Proprietà e utilizzazione dei dati

1. Tutti i dati ambientali acquisiti e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente Accordo, rimangono di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli a fini istituzionali e scientifici, con l'avvertenza di citare l'Accordo stesso ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative.
2. Nel rispetto delle norme vigenti sulla disponibilità dei dati ambientali, nelle convenzioni le parti possono prevedere vincoli temporali e/o restrizioni alla pubblicazione dei dati.

Art. 7 – Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679

("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ("codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per le finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, unicamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- tipologia dei dati personali: dati comuni;
- categorie degli interessati: professionisti, rappresentanti legali e personale dipendente ditte interessate;
- tipologia del formato dei dati: testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art.2;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo;

- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo ha validità pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato e/o rinnovato, con atto scritto, con il consenso unanime delle Parti.

Art. 9 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire a un accordo, competente per eventuali controversie è il tribunale amministrativo competente.

Art. 10 – Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da notificare all'altra con preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate in maniera congiunta, salvo decisioni diverse che potranno intercorrere di comune accordo fra le Parti.

Art. 11 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.

Sottoscritto digitalmente.

REGIONE TOSCANA

ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile